

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**376 / 2022 del 07/10/2022****Oggetto: CONVENZIONE TRA AREU E AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA A FAVORE DEL SERVIZIO 118 ED ATTIVITÀ CONNESSE**

OGGETTO: CONVENZIONE TRA AREU E AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA A FAVORE DEL SERVIZIO 118 ED ATTIVITÀ CONNESSE

vista la seguente proposta di deliberazione n. 654/2022, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTI:

- l'articolo 15, comma 1, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il quale prevede che "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- l'articolo 16 della Legge regionale della Lombardia n. 33 del 30 dicembre 2009 e s.m.i. in ordine alla quale:
 - "AREU, sulla base degli indirizzi regionali, attua la programmazione e il controllo, assicurando i LEA in materia di emergenza urgenza extraospedaliera, di attività trasfusionali, di trasporti sanitari e sanitari semplici inclusi gli organi e i tessuti destinati ai trapianti...garantisce il coordinamento intraregionale e interregionale, l'indirizzo, la gestione, lo svolgimento, il monitoraggio della rete dell'emergenza urgenza extra ospedaliera e del servizio NUE 112";
 - "AREU garantisce altresì l'operatività del servizio numero unico emergenza (NUE) 112 sul territorio lombardo e, in ottemperanza alla relativa direttiva europea, attiva, secondo le indicazioni regionali e in collaborazione con le ATS e le ASST competenti, il numero unico armonico a valenza sociale per le cure mediche non urgenti (116117)";
 - "in relazione al NUE 112, la Giunta regionale, oltre ad assegnare annualmente uno specifico...definisce le modalità di collaborazione dell'Agenzia con altre amministrazioni pubbliche per l'implementazione e lo sviluppo del servizio sul territorio nazionale";

CONSIDERATO che l'Azienda Ospedaliera di Perugia ha chiesto ad AREU, in qualità di Agenzia qualificata con esperienza in materia di emergenza sanitaria pre-ospedaliera, di avviare una collaborazione nei seguenti ambiti:

- riorganizzazione del sistema regionale dell'emergenza/urgenza sanitaria extraospedaliera (118);
- progressiva implementazione del servizio di elisoccorso HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) in chiave di maggiore integrazione con il soccorso su gomma, anche al fine di promuovere un sistema di elisoccorso fortemente integrato a livello regionale e, in prospettiva, nazionale;
- formazione nell'ambito dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera a favore di tutte le figure professionali coinvolte, anche utilizzando strumenti e metodiche sperimentali;

DATO ATTO che l'attività del personale dovrà essere resa in orario di servizio e il relativo onere rimarrà a carico delle rispettive Aziende di appartenenza dei professionisti, mentre per le spese di vitto, alloggio e viaggio (a/r) sarà riconosciuto a ciascun operatore un rimborso forfettario onnicomprensivo di € 300,00 per ogni accesso, che rimarrà a carico della parte richiedente;

EVIDENZIATO, altresì, che la Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata di ventiquattro mesi con esclusione del tacito rinnovo;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo F.F. e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, il testo della convenzione, allegato quale parte integrante al presente provvedimento, tra AREU e l'Azienda Ospedaliera di Perugia per le attività strettamente connesse al sistema di emergenza urgenza extraospedaliero;
2. di dare atto che la presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata di ventiquattro mesi, con esclusione del tacito rinnovo;
3. di dare atto che per i costi derivati dalla spesa di vito, alloggio e viaggio (a/r) del personale per la formazione, verrà riconosciuto a ciascun operatore un rimborso forfettario onnicomprensivo di € 300,00 per ogni accesso che sarà interamente rimborsato ad AREU tramite idonea rendicontazione ed emissione della fatturazione all'Azienda Ospedaliera di Perugia e introitati sul conto n. 30105197 "Altri proventi per concorsi, recuperi, rimborsi vari da enti pubblici" a carico del Bilancio dell'Agenzia;
4. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è il Dott.ssa. Domenica De Giorgio, Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali;
5. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

CONVENZIONE A FAVORE DEL SERVIZIO 118 E ATTIVITÀ CONNESSE

TRA

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Regione Lombardia (di seguito per brevità "AREU"), con sede legale in Milano Viale Monza n. 223 e sede amministrativa in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA 11513540960, in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

E

Azienda Ospedaliera di Perugia con sede direzione generale ed amministrativa in piazzale Meneghini n. 8/9 06129 PERUGIA e sede legale presso l'Ospedale S. Maria della Misericordia – S. Andrea delle Fratte 06156 Perugia, C.F./P.IVA 02101050546, in atto rappresentata da dr. Giuseppe De Filippis, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale.

VISTI

- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* ed in particolare, l'articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni), comma 1, il quale testualmente recita *"Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- l'articolo 16, della Legge regionale della Lombardia n. 33 del 30 dicembre 2009 e s.m.i. in ordine alla quale AREU nell'ambito dei LEA, garantisce su tutto il territorio regionale lombardo, tra le altre funzioni:
 - il coordinamento intraregionale e interregionale, l'indirizzo, la gestione, lo svolgimento, il monitoraggio della rete dell'emergenza urgenza extra ospedaliera;
 - le attività trasfusionali;
 - i trasporti sanitari e sanitari semplici, inclusi gli organi ed i tessuti destinati ai trapianti;

ed ha attivato, gestendolo direttamente, il Numero Europeo Armonizzato (NEA) 116117 per l'accesso ai servizi di cure mediche non urgenti e altri servizi sanitari).

PREMESSE

A seguito dell'emanazione del DPR 27 marzo 1992, l'emergenza sanitaria sul territorio si è trasformata da "servizio" che prevedeva il semplice invio dell'ambulanza sul luogo dell'evento ed il successivo trasporto del paziente al pronto soccorso più vicino, ad un vero e proprio "sistema di soccorso". Quest'ultimo consiste nell'integrazione delle fasi di soccorso, con l'invio del mezzo meglio attrezzato per il cosiddetto trattamento extraospedaliero "Stay and Play", così da incidere sull'intervallo di tempo in cui la vittima

rimane senza adeguata terapia (Therapy Free Interval) prima del trasporto all'ospedale più idoneo.

In applicazione alla normativa nazionale, la fase dell'emergenza extraospedaliera del soccorso ha registrato, dagli anni Novanta ad oggi, una progressiva implementazione organizzativa fino a giungere all'attuale impianto strutturale del sistema.

Il modello organizzativo del sistema dell'emergenza sanitaria risulta così articolato:

1. sistema di allarme sanitario, dotato di numero telefonico di accesso breve ed universale "118", e Numero Unico Europeo per le emergenze (NUE) 112;
2. sistema territoriale di soccorso, costituito dai mezzi di soccorso distribuiti sul territorio: mezzi di soccorso di base (con soccorritori), mezzi di soccorso avanzati (professionisti medici e/o infermieri), eliambulanze;
3. rete di servizi e presidi (D.M. 2 aprile 2015, n. 70: "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera") rappresentata da:
 - postazioni medicalizzate del 118, fisse o mobili, anche organizzate per esigenze stagionali in località turistiche ed in occasione di manifestazioni di massa, sportive, religiose, culturali;
 - pronto soccorso ospedalieri, che assicurano gli accertamenti diagnostici e gli eventuali interventi necessari per la soluzione del problema clinico presentato, oppure, nei casi più complessi, garantiscono gli interventi necessari alla stabilizzazione del paziente e l'eventuale trasporto ad un ospedale in grado di fornire prestazioni specializzate, sotto il coordinamento della centrale operativa;
 - dipartimenti di Emergenza-Urgenza e Accettazione (DEA), che rappresentano un'aggregazione funzionale di unità operative, adottano un codice comune di comportamento assistenziale, assicurano una risposta rapida e completa. I DEA afferiscono a due livelli di complessità, in base alle Unità operative che li compongono: DEA di I livello e DEA di II livello.

Nell'attuale organizzazione Regione Umbria con DGR n. 812 del 1/09/2021 ha inteso confermare il modello sperimentato nel periodo 2017-2021 della Centrale Operativa Unica Regionale 118 (COUR 118), nonché ricondurre all'interno dell'Azienda territoriale USL Umbria 1, la COUR 118 in quanto gestione dell'emergenza sanitaria territoriale. Con medesima DGR è stato dato mandato alle aziende sanitarie regionali, di adottare, di concerto con la Direzione Salute e Welfare, gli atti di organizzazione.

Tenuto conto che l'attuale organizzazione del servizio di emergenza urgenza è collocato presso l'Azienda Ospedaliera di Perugia e la medesima è titolare delle attività esplicate, pertanto, in esecuzione della DGR 812 del 1/09/2021 l'Azienda Ospedaliera di Perugia ha avviato un confronto con la Direzione della USL Umbria 1, al fine di individuare modalità, cronoprogramma di attività, con l'obiettivo di realizzare compiutamente quanto indicato dalla Direzione Generale Salute e Welfare.

Considerato che si è addivenuti alla necessità di avvalersi della competenza ed esperienza di AREU, in quanto come Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della regione Lombardia, ha acquisito una competenza consolidata in grado di supportare la realizzazione della rete nel territorio umbro.

Vista, inoltre, la comunicazione e-mail del 17 marzo 2022, con la quale il Direttore Regionale "Salute e Welfare" della Regione Umbria ha rilasciato il nulla osta all'avvio della collaborazione con la Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Regione Lombardia.

Tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 OGGETTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

AREU e l'Azienda convengono di realizzare una collaborazione nei seguenti ambiti di intervento:

- A. riorganizzazione del sistema regionale dell'emergenza/urgenza sanitaria extraospedaliera (118);
- B. progressiva implementazione del servizio di elisoccorso HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) in chiave di maggiore integrazione con il soccorso su gomma, anche al fine di promuovere un sistema di elisoccorso fortemente integrato a livello regionale e, in prospettiva, nazionale;
- C. formazione nell'ambito dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera a favore di tutte le figure professionali coinvolte, anche utilizzando strumenti e metodiche sperimentali.

AREU si impegna a supportare nella formazione del personale impegnato nel servizio 118.

AREU si impegna a supportare l'Azienda nella fase di sviluppo della gestione centralizzata dei trasporti sanitari programmati.

Art. 2 ULTERIORI AMBITI DI COLLABORAZIONE

Gli ulteriori ambiti di collaborazione tra le Parti, su diversi temi sanitari, si intendono da realizzare attraverso una sinergica azione che miri alla promozione di iniziative comuni volte alla valorizzazione e alla tutela della salute, quale bene primario costituzionalmente garantito, nonché alla revisione e qualificazione della spesa sanitaria.

Gli ambiti di cui al precedente comma si riferiscono a:

- sistema regionale dell'emergenza/urgenza sanitaria intra ed extraospedaliera (118);

- collaborazione transregionale per il servizio di elisoccorso nell'ambito sia operativo HEMS (Helicopter Emergency Medical Service), diurno e notturno, a favore di pazienti sia programmatorio e di riorganizzazione del servizio in virtù delle specifiche esperienze maturate;
- altre attività e collaborazioni di interesse delle Parti, da formalizzare tramite formale definizione delle stesse rappresentato con scambio di idonea corrispondenza a valere quale atto integrativo al presente accordo.

Art. 3 MODALITA' OPERATIVE

Le parti si impegnano a collaborare affinché venga prestato tutto il necessario supporto formativo, professionale e progettuale atto a garantire il raggiungimento degli obiettivi definiti nel presente atto.

Le collaborazioni dovranno in particolare assicurare:

- la redazione per ogni ambito di intervento di un progetto, dal quale si evincano chiaramente gli obiettivi che si intendono raggiungere, le risorse necessarie alla sua realizzazione e le relative tempistiche;
- la collaborazione nei diversi ambiti di intervento, che sarà effettuata d'intesa tra le parti ovvero tra i soggetti che verranno all'uopo dalle parti stesse appositamente individuati;
- il coordinamento e il monitoraggio delle iniziative promosse, dalla fase della proposta sino alla fase dell'effettiva realizzazione;
- la scelta delle misure di informazione e comunicazione da adottare, con particolare riferimento all'utilizzo dei loghi istituzionali delle parti e di tutti i soggetti terzi eventualmente coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione.

Le modalità operative della collaborazione contemplano, oltre alla condivisione di documenti tecnici e organizzativi e delle informazioni e dati necessari alla definizione degli stessi, la conduzione di incontri tecnici presso le sedi delle parti o altre sedi/stabilimenti/aree dei rispettivi sistemi regionali di soccorso sanitario extra-ospedaliero, nonché l'organizzazione di eventi formativi e/o informativi correlati ai contenuti della convenzione.

Le parti, riguardo agli specifici ambiti di intervento, potranno, di comune accordo, coinvolgere soggetti terzi esperti del settore.

Gli eventuali derivanti oneri economici, stante l'interesse specifico nel raggiungimento degli obiettivi fissati in convenzione, saranno posti a esclusivo carico dell'Azienda.

Le parti si impegnano, altresì, a redigere, con cadenza almeno annuale, una dettagliata relazione inerente allo stato di avanzamento delle attività progettuali poste in essere.

Per avviare ogni iniziativa e/o attività tra quelle sopra rappresentate le parti, o soggetti dalle stesse delegate, stipuleranno appositi atti integrativi che, fermo restando le

disposizioni previste dalla presente convenzione, regolamenteranno nel dettaglio ogni specifica collaborazione anche rispetto ai connessi oneri economici.

Art. 4 CONDIZIONI ECONOMICHE

L'attività del personale di AREU e dell'Azienda, relativa alla collaborazione e/o attività formativa di cui agli articoli precedenti, dovrà essere resa in orario di servizio ed il relativo onere rimarrà a carico delle rispettive Aziende di appartenenza dei professionisti, mentre per le spese di vitto, alloggio e viaggio (a/r) sarà riconosciuto a ciascun operatore un rimborso forfettario onnicomprensivo di €300,00 per ogni accesso, che rimarrà a carico della parte richiedente;

L'attività lavorativa svolta dal personale non potrà, in nessun caso, generare orario aggiuntivo in regime di straordinario.

Il conferimento di incarichi a professionisti per interventi formativi e didattici sarà effettuato direttamente dalla parte interessata alla realizzazione degli eventi stessi.

Art. 5 DURATA E RISOLUZIONE

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata di ventiquattro mesi, con esclusione del tacito rinnovo.

Alla scadenza del termine convenuto, la presente convenzione potrà essere rinnovata o prorogata per un periodo di pari durata, tramite scambio di idonea e formale corrispondenza sottoscritta da entrambe le parti.

Entrambe le Parti potranno recedere dalla presente convenzione con un preavviso scritto di almeno sei mesi, esclusivamente tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata – PEC pubblicato sulla homepage dei rispettivi portali web ufficiali.

Art. 6 IMPOSTE E ONERI

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile n. 131 ed il relativo onere è a carico alla parte richiedente la registrazione.

Il presente atto è altresì soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A – tariffa Parte I, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" che, calcolata sul presente atto, risulta essere pari a € 32,00, la cui spesa sarà sostenuta pro quota a carico delle parti e verrà assolta virtualmente da:

- AREU, per quanto di competenza (€16,00), di sensi dell'art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo", ex Autorizzazione – Agenzia delle Entrate, Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGEDP2MI/REGISTRO UFFICIALE/4352/11-01-2021;

- Azienda, per quanto di competenza (€16,00), ai sensi dell'art 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo", giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Perugia prot. N. 210122101340174360000001 del 01/01/2021.

Art. 7 CONTROVERSIE

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale e, nel caso tale tentativo fallisse, devolveranno la controversia all'Autorità Giudiziaria, eleggendo la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 8 PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO

Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al reciproco rispetto del Piano di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet istituzionali), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni della presente convenzione, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Milano/Perugia, data dell'ultima sottoscrizione digitale posta.

Per AREU

Dott. Alberto Zoli

Per l'Azienda

Dott. Giuseppe De Filippis

Le Parti specificatamente approvano l'articolo 7 della presente convenzione, inerente la definizione del Foro competente in caso di contenzioso.

Per AREU

Dott. Alberto Zoli

Per l'Azienda

Dott. Giuseppe De Filippis